



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 51

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

258^a seduta: martedì 19 ottobre 2021

Presidenza del presidente **OSTELLARI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. – Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 3

(2086) PILLON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 3

PEPE (L-SP-PSd'Az), relatore 3

PILLON (L-SP-PSd'Az) 3

(1754) Grazia D'ANGELO ed altri. – Disposizioni relative ai funzionari giuridico peda-

gogici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 4

MIRABELLI (PD) 4

(2326) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore Pag. 4, 6, 7

CALIENDO (FIBP-UDC) 6

CUCCA (IV-PSI) 6

EVANGELISTA (M5S) 6

GRASSO (Misto-LeU-Eco) 7

MIRABELLI (PD) 7

PIARULLI (M5S) 5

PILLON (L-SP-PSd'Az) 7

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 8

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. – Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 882, sospesa nella seduta del 3 agosto.

Riferisco che sono stati presentati degli emendamenti e un ordine del giorno, il cui testo è pubblicato in allegato.

In attesa dell'espressione dei prescritti pareri, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(2086) PILLON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2086, sospesa nella seduta del 3 agosto.

PEPE, *relatore*. Signor Presidente, vorrei sollecitare l'espressione dei pareri per poter procedere alla votazione degli emendamenti.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, chiedo che si indichi un termine ultimo per la trattazione di tale provvedimento, così come per il disegno di legge n. 882, in modo da compulsare le Commissioni competenti a rendere i prescritti pareri, offrendo loro un termine ultimativo.

PRESIDENTE. Dispongo che si proceda ad un sollecito presso la Commissione incaricata di rendere i pareri, nelle forme consuete.

In attesa dell'espressione dei prescritti pareri, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(1754) Grazia D'ANGELO ed altri. – Disposizioni relative ai funzionari giuridico pedagogici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1754, sospesa nella seduta del 17 novembre.

Ricordo che nella scorsa seduta si è svolta la relazione ed è stata aperta la discussione generale.

MIRABELLI (PD). Ricordo che sulla stessa materia è stato depositato il disegno di legge n. 2230, a mia firma.

PRESIDENTE. Senatore Mirabelli, il disegno di legge in questione non è stato ancora assegnato.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(2326) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1754.

Il disegno di legge fa riferimento all'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, che prevede che la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» concluda i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, avvenuta il 6 febbraio 2020. La Commissione ha l'obiettivo di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, nonché, sotto l'aspetto economico-giuridico, di verificare nel corso degli anni irregolarità emerse che necessitano di ulteriori approfondimenti e di verificare i presupposti per il rilancio della cooperativa. La Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale, nonché in ordine al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e dei relativi provvedimenti sanzionatori nel caso emergano negligenze.

La relazione al disegno di legge sostiene che difficoltà operative, scadenze istituzionali e politiche nonché dell'emergenza da Covid-19, intervenuta nel corso del primo anno di avvio dei lavori della Commissione hanno provocato un considerevole rallentamento di molte attività e contribuito così a rendere meno serrato il procedere dell'inchiesta. Ecco perché è emersa la necessità di una proroga dei lavori della Commissione.

Essa già ebbe luogo ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, con cui il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2021.

Tuttavia il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, protrattasi sino al corrente anno, ha di fatto impedito alla Commissione di svolgere alcune importanti attività, quali visite ispettive ed audizioni *extra moenia*. L'esame della corposa documentazione depositata presso l'archivio della Commissione, pari a più di settantamila pagine, ha evidenziato la necessità di esperire attenti approfondimenti, acquisendo nuove testimonianze e svolgendo indagini su profili non precedentemente esaminati.

Il disegno di legge si propone pertanto, al comma 1 dell'articolo 1, di prorogare ulteriormente il termine di cui all'articolo 8 della legge istitutiva fino alla scadenza dell'attuale legislatura, al fine di consentire alla Commissione di adempiere nel modo più congruo ai compiti a essa assegnati. Il comma 2 conferma in 50.000 euro l'importo annuale delle spese di funzionamento della Commissione per il periodo della proroga e ne disciplina la relativa copertura finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIARULLI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo in qualità di Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».

La Commissione ha tre obiettivi, previsti dalla legge istitutiva: il primo riguarda l'individuazione delle responsabilità che hanno riguardato il protrarsi degli episodi di maltrattamento a danno dei minori; il secondo ha ad oggetto l'aspetto economico e contabile della gestione della cooperativa; il terzo obiettivo è l'elaborazione di una proposta legislativa o modifica normativa per quanto riguarda gli strumenti di controllo delle comunità.

Riguardo al primo punto, quello delle responsabilità, abbiamo sinora completato il ciclo delle audizioni delle vittime e abbiamo quasi concluso quelle dei magistrati; in particolare, stiamo completando le audizioni degli esponenti politici, perché, nonostante le molte commissioni che sono state istituite a livello regionale, in realtà non avevano le stesse prerogative della Commissione di inchiesta sui fatti del «Forteto». Laddove non c'è la volontarietà nell'audizione, procederemo con le forme previste dal codice di procedura penale.

Un altro aspetto importante e innovativo che stiamo indagando – come ho detto – è quello economico, perché risulta un trasferimento di fondi da questa cooperativa ad altri soggetti. Stiamo procedendo a svolgere una serie di indagini che richiedono ulteriori approfondimenti, perché vi sono altri organi interessati, trattandosi appunto di operazioni sospette, che quindi necessitano di tempi tecnici di approfondimento.

C'è invece l'altra relazione, che a breve depositeremo, che riguarda le proposte di modifica della normativa vigente in materia di affidamento di mi-

nori, che sono emerse sulla base delle importanti audizioni che abbiamo svolto.

Un altro capitolo che a breve depositeremo sarà quello che riguarda gli alloggi e le occupazioni all'interno della comunità «Il Forteto». Infatti, nonostante siano trascorsi degli anni e le sentenze abbiano acclarato una situazione di violenza e maltrattamento, in realtà alcuni soggetti, autori di quei reati, non sono stati perseguiti penalmente e occupano ancora indebitamente quegli alloggi. Abbiamo concluso anche queste indagini e sarà un altro elemento che a breve depositeremo.

Per queste ragioni e per non inficiare il lavoro che fino ad oggi ha posto in essere la Commissione si ritiene necessaria una proroga. Soprattutto, senza la proroga non potranno essere effettuate queste attività di indagine rilevanti ai fini dell'attività istruttoria e del raggiungimento dell'obiettivo della Commissione stessa.

Si tenga presente che questa richiesta di proroga è stata accolta e votata in ambito di Ufficio di Presidenza. Si tratta di una decisione trasversale che ha ottenuto il consenso da parte di tutti i componenti della Commissione di inchiesta.

EVANGELISTA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei un chiarimento sui termini della proroga.

PRESIDENTE, *relatore*. Il disegno di legge intenderebbe prorogare la Commissione d'inchiesta fino al termine della presente legislatura.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, in linea di principio sono stato sempre contrario alle Commissioni di inchiesta che avessero una durata al di là del prevedibile, quale può essere quella di una qualsiasi inchiesta, nel senso che orientativamente – lo abbiamo già detto in altre occasioni – una Commissione d'inchiesta in due anni dovrebbe chiudere i propri lavori per poter avere una capacità di influenza sull'attività del Senato ed anche sulla struttura che viene sottoposta a inchiesta.

Mi rendo conto che non si è discusso precedentemente di tale aspetto, ma credo che arrivare a una proroga entro il mese di luglio del 2022 – mi rivolgo alla presidente Piarulli – è tale da consentire, se questa legislatura andrà avanti, di poter poi assumere qualche decisione in relazione ai suggerimenti della Commissione d'inchiesta. Questa è la soluzione: un tempo non brevissimo, ma nello stesso tempo non tanto lungo da impedire poi qualsiasi iniziativa legislativa.

CUCCA (*IV-PSI*). Signor Presidente, non ho grandissima esperienza in materia di Commissioni, però a qualcuna ho partecipato e, con franchezza, debbo dire che non ho capito il lavoro che è stato fatto e forse sarebbe meglio avere un resoconto scritto, così possiamo esaminarlo. Vorrei capire a cosa serve prorogare la durata della Commissione fino a fine legislatura: si arriva alla fine della legislatura e noi non ci saremo più. Per chi si fa questa Commissione? Pensiamo o possiamo ipotizzare che nella

prossima legislatura si esamineranno gli esiti di quella Commissione? Ragioniamo su dati concreti: va bene concedere la proroga, ma cerchiamo di fare in modo che sia un lavoro produttivo.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, condivido pienamente il ragionamento dei colleghi Cucca e Caliendo.

MIRABELLI (*PD*). Anch'io chiederei un approfondimento in merito alle attività finora svolte dalla Commissione d'inchiesta dal momento della sua costituzione. Sono interessato anche a conoscere le dimensioni dello stanziamento economico conseguente ad un'eventuale ulteriore proroga della Commissione d'inchiesta.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Chiedo un approfondimento ed insisto perché venga presentata all'intera Commissione una relazione dettagliata che dia conto puntualmente delle attività sinora svolte e delle attività ulteriori che la Commissione d'inchiesta si propone di svolgere fino alla sua scadenza, al fine di poter meglio valutare un'eventuale proroga.

PRESIDENTE. Propongo una sintesi di tutti gli interventi: preso atto del fatto che tutti i Gruppi chiedono di svolgere degli approfondimenti prima di valutare l'eventualità di una proroga, chiedo espressamente al presidente Piarulli di presentare una relazione dei lavori finora svolti e la prospettazione delle attività ancora necessarie, in modo tale da consentire alla Commissione giustizia di valutare più ponderatamente l'eventuale proroga della durata della Commissione d'inchiesta.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

ALLEGATO

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 882****G/882/1/2**

MONTEVECCHI, DE LUCIA

La 2^a Commissione permanente, in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (A.S. 882), premesso che:

il provvedimento, modificando il codice penale, introduce nuove fattispecie di reato legate ai beni culturali. Nello specifico l'articolo 1 introduce il reato di uscita o esportazione illecite di beni culturali;

considerato che:

il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce il divieto di uscita definitiva dal territorio nazionale di tutti i beni vincolati di proprietà privata e pubblica, prescrivendo la necessità di autorizzazione ministeriale preventiva per quelli di proprietà privata nei quali sia presumibile l'esistenza di un interesse culturale la cui effettività non sia stata però ancora verificata;

l'ufficio preposto al controllo e al rilascio di autorizzazioni di esportazione o di importazione per beni culturali è l'Ufficio Esportazione di oggetti d'arte e d'antichità competente per territorio;

considerato inoltre che:

il nostro Paese detiene un primato negativo per il traffico illegale delle opere d'arte che non può non ricondursi anche a un mancato controllo;

carenze strutturali degli uffici competenti per l'esportazione sono dovute, nella fattispecie, alla disomogeneità dei criteri adottati, che portano a bloccare opere che da altri uffici otterrebbero il nulla osta per la circolazione e viceversa, nonché a una perenne carenza di personale;

valutato che:

è di fondamentale importanza prevenire e non solo punire l'esportazione illecita del patrimonio culturale con un'adeguata struttura di controllo e con personale capace e competente che valuti le opere secondo criteri definiti con maggior chiarezza, in virtù dei quali non deve essere considerata vincolante solo la valutazione economica dell'opera quanto la sua specifica pertinenza a un contesto e il suo valore storico e documentario;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata a dotare gli Uffici di esportazione e le Sovrintendente di personale sufficiente, dotato delle competenze adeguate per gli incarichi che è chiamato a svolgere;

a prevedere criteri di maggiore uniformità, basati ove necessario anche sullo «storico» e sulla provenienza dell'opera, per il rilascio delle autorizzazioni per l'esportazione.

Art. 1.

1.1

MONTEVECCHI, DE LUCIA

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si considerano "beni culturali" le cose immobili e mobili ai sensi degli articoli 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

1.2

BITI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «, 518-septies e 518-sexiesdecies» con le seguenti: «e 518-septies»;

b) alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il capoverso art. 518-bis (*Furto di beni culturali*) con il seguente:

«Art. 518-bis. – (*Furto di beni culturali*). – Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o s'impone di beni culturali appartenenti allo Stato in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è

punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.»;

2) *al capoverso art. 518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali), aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater.»;

3) *al capoverso art. 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali), aggiungere, in fine, il seguente comma: «Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.»;*

4) *al capoverso art. 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali), primo comma, numero 1), dopo la parola «aliena», aggiungere le seguenti: «o immette sul mercato»;*

5) *al capoverso art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali), primo comma, sostituire le parole «nel reato e dei casi» con le Seguenti: «nei reati» e le parole «, 518-septies e 518-sexiesdecies» con le seguenti: «e 518-septies»;*

6) *al capoverso art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali):*

I. *al primo comma, sostituire le parole: «uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165» con le seguenti: «due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000»;*

II. *sopprimere il terzo comma;*

7) *al capoverso art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte) sopprimere il secondo comma;*

8) *sopprimere il capoverso art. 518-sexiesdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali);*

9) *al capoverso art. 518-septiesdecies (Circostanze aggravanti e pene accessorie):*

I. *al primo comma:*

a) *sostituire le parole: «avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici» con le seguenti: «previsto dal presente titolo»;*

b) *al numero 3), sopprimere le parole: «, astenendosi dallo svolgere le proprie funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per altri»;*

II. al secondo comma, sostituire le parole: «il fatto è commesso» con le seguenti: «i reati previsti dal presente titolo sono commessi»;

10) al capoverso art. 518-duodevicies (Circostanze attenuanti), primo comma, sostituire le parole: «avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici» con le seguenti «previsto dal presente titolo»;

11) al capoverso art. 518-undevicies (Confisca):

I. al primo comma premettere il seguente:

«Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518-undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.»;

II. al secondo comma, sostituire la parola: «primo» con la seguente: «secondo» e la parola: «equivalente» con le seguenti: «corrispondente al profitto o al prodotto del reato».

1.3

BALBONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 518-bis», comma 2, dopo la parola: «previste» aggiungere le seguenti: «nel primo comma dell'art. 624-bis,».

1.4

BALBONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 518-ter» le parole: «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da due a sei anni» e le parole «da euro 516 a euro 1.500» con le seguenti: «da euro 2000 a euro 5000».

1.5

GAUDIANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 518-quinquies», al primo capoverso, sostituire le parole: «provenienti da delitto» con le seguenti: «di cui conosca la provenienza illecita».

1.6

BALBONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 518-undecies», le parole: «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

1.7

MONTEVECCHI, DE LUCIA

Al comma, 1 lettera b), capoverso «Art 518-quaterdecies», primo comma, numero 2), dopo la parola: «riproduzione,» inserire le seguenti: «, conoscendone la falsità,».

1.0.1

SAPONARA, PILLON

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature
per la rilevazione dei metalli)*

1. Sul territorio nazionale è vietato l'utilizzo di rivelatori di metalli (metal detector) senza specifica autorizzazione, se non per uso connesso a specifiche attività professionali. Chiunque intenda farne uso deve chiedere apposita autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio del luogo ove avviene l'utilizzo del rilevatore, specificandone la tipologia e le finalità della ricerca.

2. Le aree interdette ai rilevatori di metalli sono indicate nei Piani Territoriali regionali.

3. Qualora nella rilevazione si rinvenga qualsiasi oggetto archeologico, questo va consegnato alla più vicina Sovrintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio.

4. Con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministero delle attività produttive, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a stilare l'elenco di tutte le attività professionali che utilizzano abitualmente i metal detector, per le quali non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 1.

5. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo compete al Ministero della cultura agli organi di polizia locale e agli organi di pubblica sicurezza.».
